

Art. 15 Il presente decreto viene intimato:
– alla CEL Brione SA, Brione Verzasca
– al Municipio di Brione Verzasca
– ai proprietari interessati dal dissodamento
– a Pro Natura Ticino in rappresentanza dei firmatari delle osservazioni rientrate
Bellinzona, 14 marzo 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Ghisletta**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 9 maggio 2011 n. 85)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

I.

Decreto legislativo

concernente l'aggregazione dei Comuni di Ludiano, Malvaglia e Semione

(del 15 marzo 2011)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 novembre 2010 n. 6417 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Ludiano, Malvaglia e Semione in un nuovo Comune denominato Serravalle, a far tempo dalla costituzione degli organi comunali.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Blenio ed è assegnato al Circolo di Malvaglia.

Art. 3 ¹Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

²Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

³La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 ¹Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 25 membri.

²Si prevede l'istituzione, per la prima elezione, di tre Circondari elettorali corrispondenti agli attuali Comuni di Ludiano, Malvaglia e Semione.

³Le Commissioni del Legislativo saranno inizialmente composte da 5 membri.

Art. 5 ¹Quale sostegno finanziario al progetto è stabilito il versamento di un contributo di fr. 3'000'000.– da destinare al risanamento della gestione corrente del nuovo Comune di Serravalle, posto un moltiplicatore politico d'imposta del 95%.

²Il versamento in capitale avverrà secondo la disponibilità finanziaria del Cantone. I versamenti verranno effettuati al nuovo Comune, che si impegna a ridurre i propri debiti appena possibile.

³Nel caso di versamenti dilazionati, al Comune sono riconosciuti gli interessi remuneratori semplici del 3,5% p.a., computabili a decorrere dal 1° gennaio 2012, con versamento diretto al nuovo Comune.

⁴Al credito di cui al capoverso 1 è perciò aggiunto l'importo di fr. 160'000.– per eventuali interessi, calcolati su una presunta dilazione in quattro anni.

⁵Il Consiglio di Stato si riserva di modificare la data di decorrenza degli interessi se l'entrata in vigore del nuovo Comune dovesse essere ritardata in modo importante.

⁶L'aiuto straordinario cantonale vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio nel medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 Rgfloc).

⁷Il Municipio del nuovo Comune di Serravalle presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che comprovi un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune; in particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo

Art. 6 Nel limite delle sue competenze, il Consiglio di Stato è invitato a tener conto degli impegni assunti nel Rapporto alla Cittadinanza del marzo 2010, pag. 14 e seguenti.

Art. 7 ¹Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2012 sarà effettuato separatamente sulla base dell'indice di forza finanziaria 2011-2012 che sarà calcolato durante l'anno 2011 per i singoli Comuni attuali.

²A partire dal biennio 2013-2014 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Art. 8 Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta comunale.

Art. 9 ¹Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Ludio, Malvaglia e Semione.

²Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 10 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto e le modifiche di legge negli allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI BLENIO

(...)

Circolo di Malvaglia: Serravalle

(...)

III.

Il decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, del 6 dicembre 2000, è modificato come segue:

Appendice al Decreto Legislativo

(...)

Blenio

Acquarossa

Blenio

Serravalle

(...)

Bellinzona, 15 marzo 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Ghisletta**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 9 maggio 2011 n. 86)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo

concernente l'approvazione del progetto delle opere d'approvvigionamento idrico d'interesse sovracomunale nel Comune di Breggia e la concessione di un credito di fr. 2'791'836.– quale sussidio alla realizzazione delle opere

(del 15 marzo 2011)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 8 febbraio 2011 n. 6449 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 Il progetto delle opere d'approvvigionamento idrico d'interesse sovracomunale nel Comune di Breggia, il cui consuntivo ammonta a fr. 7'282'313.–, è approvato.

Art. 2 ¹A favore del Comune di Breggia, per le opere di cui all'art. 1, è stanziato un sussidio di fr. 2'791'836.–.

²Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione bonifiche e catasto.

Art. 3 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 15 marzo 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Ghisletta**

Il Segretario: **R. Schnyder**